

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R. Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 6 sorgenti in Comune di Ribordone ad uso potabile, chiesta dal Comune di Ribordone cui subentra la Società SMAT S.p.A.**

**(pratica n. 023420 - codice utenza TO13927) Assenso con variante non sostanziale.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 4364 in data 6.9.2021; sorgenti Codici Univoci: **TO-S-00680, TO-S-00681, TO-S- 00682, TO-S- 00683, TO-S- 00684 e TO-S-01629.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

#### DETERMINA

1) per quanto premesso, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Smat S.p.A., C.F./P.Iva. 07937540016, con sede legale in Torino – Corso XI Febbraio n. 14, il subingresso nell'istanza in data 31.10.2001 del Comune di Ribordone e la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua per una portata massima complessiva non superiore a 6,0 l/s e media pari a 5,77 l/s, cui corrisponde un volume medio annuo derivabile pari a 182.000 mc/anno, ad uso approvvigionamento idrico tramite acquedotto (uso Potabile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) da n. 6 sorgenti in Comune di Ribordone, come identificate in premessa (nr. pr. **023420** - codice utenza **TO13927**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di specificare alla Direzione regionale Ambiente che l'utenza in oggetto, alla luce della modifica intercorsa, non subisce alcuna variazione in termini di aumento delle portate e dei volumi d'acqua derivati e pertanto gli elementi funzionali al calcolo del canone demaniale restano invariati rispetto a quanto già autorizzato in via provvisoria;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)